COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

59.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti (2248) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri; CROLLALANZA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (*Approvate in un testo unificato dal Senato*) (1791);

OLIVI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391);

FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714);

IX LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1985

PAG.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770);

GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (826);

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206) 4

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 4, **8**, **9**, 12, 14, 15, 17, 18

BONETTI ANDREA 15

CERRINA FERONI GIAN LUCA 9, 11, 14

DONAZZON RENATO 4

FACCHETTI GIUSEPPE 11, 15

GRASSUCCI LELIO 10, 12, 14, 17, 18

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 17, 18

SACCONI MAURIZIO 10, 17

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 17

VISCARDI MICHELE 9, 12, 13, 14, 17, 18

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti (2248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti ».

Ricordo che nella seduta del 20 febbraio avevamo esaurito la discussione sulle linee generali.

Poiché il relatore, onorevole Briccola, ed il rappresentante del Governo non intendono replicare, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni ».

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di cui al primo comma ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo, e per le quali è stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-*bis* del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti » (2248).

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 26
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Marzo, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rossi Alberto, Sangalli, Sastro, Serafini, Viscardi, Zoso.

Seguito della discussione delle proposte di legge Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (Approvate in un testo unificato dal Senato) (1791); Olivi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391); Ferrari Marte ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714); Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: Norme-quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770); Garocchio ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (926); Righi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata alle proposte di legge di iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 31 maggio 1984; dei deputati Olivi ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Ferrari Marte ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: « Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane »; Garocchio ed altri « Legge-quadro per l'artigianato »; Righi ed altri « Legge-quadro per l'artigianato ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente avevamo iniziato l'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

RENATO DONAZZON. Credo sia stata utile la pausa di riflessione per un approfondimento sulle questioni relative all'articolo 10.

Tale articolo, nel testo che c'è stato trasmesso dal Senato, ha lasciato aperte varie questioni, il nostro tentativo è stato quello di evitare ulteriori lacerazioni all'interno del settore dell'artigianato, così come purtroppo si sono verificate nel recente passato. Del resto una ulteriore modifica al testo che c'è stato trasmesso dal Senato, e che era stato votato quasi all'unanimità in quella sede, fatta salva la astensione benevola del Movimento sociale italiano, non porterebbe ad una rapida approvazione finale.

Si rischia di riaprire tutto il contenzioso che ancora esiste nel settore nonché di mettere in moto un meccanismo di « rivincita » fra Camera e Senato che non consentirebbe di giungere ad una rapida approvazione. Non a caso il collega Provantini, nella seduta di giovedì scorso, sottolineava l'adesione del nostro gruppo sul provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato o con modifiche limitate (per andare così incontro alle esigenze politiche di Palazzo Chigi, che tra le priorità del breve periodo ha incluso anche la legge-quadro per l'artigianato). Può darsi che non abbia ben capito la sostanza dello scontro su questo articolo, ma più rifletto sulla questione, più leggo documenti e proposte del passato, meno comprendo

la rigidità del gruppo democristiano sia per quanto riguarda il punto oggetto della questione, che la copertura politica convinta o imposta (non sono in grado di saperlo) da parte degli altri gruppi di maggioranza.

L'onorevole Righi, giovedì scorso, partendo da lontano come lui ha affermato, ha cercato di dare una spiegazione sulla inopportunità del meccanismo elettivo, cioè sulla inutilità che gli artigiani vadano a votare per eleggere i loro rappresentanti presso le commissioni provinciali per l'artigianato (cioè con gli strumenti che abbiamo chiamato, dopo la modifica del titolo dell'articolo 9, organi amministrativi di tutela e di sviluppo dell'artigianato). Il relatore sostiene che questi organi hanno sempre contato poco e che, con l'entrata in vigore della legislazione sulle regioni, le associazioni di categoria sono diventate di fatto le interlocutrici reali delle istituzioni locali; queste associazioni sarebbero quindi in grado di garantire una adeguata presenza in base alla loro potenzialità associativa, rappresentativa ed organizzativa.

Un'altra considerazione del relatore parte dal fatto che il decentramento ai comuni di una serie di competenze amministrative – tra le quali il superamento della gestione delle mutue artigiane – ha portato di fatto ad un ulteriore svuotamento dello strumento in questione. Il ragionamento dell'onorevole Righi non fa una grinza: se gli artigiani sono attualmente difesi e rappresentati dalle loro associazioni e se i comuni hanno assunto di fatto le funzioni burocratiche ed amministrative svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato dovremmo sopprimere l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11 e l'articolo 12 che sarebbero svuotati di contenuto.

Non riesco a capire, lo dico con molta franchezza, come sia possibile sostenere che è positivo quanto contenuto in questi articoli, fatta eccezione di un punto: cioè che gli artigiani non devono essere chiamati a votare i loro rappresentanti in seno alle commissioni provinciali per l'artigianato. Possiamo anche giocare fra noi – come del resto abbiamo fatto in queste settimane – ma dobbiamo considerare che il cerchio si stringe e la possibilità di interrompere il gioco è difficile. Al punto in cui siamo, possiamo ripristinare correttamente le regole del gioco, noi siamo ben lieti che ciò avvenga.

Le regole consistono nel votare l'articolo 10, nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato. In alternativa vi sono infinite soluzioni, però sappiate che giochi così interessanti – per certi aspetti perfino emozionanti – intendiamo farli fino in fondo.

L'onorevole Viscardi, giovedì scorso, ha preannunciato un emendamento del seguente tenore: « Le regioni, sentite le organizzazioni artigiane più rappresentative nell'ambito regionale e provinciale stabiliscono con apposita legge le norme relative alla scelta dei rappresentanti, all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato ».

Ad una prima lettura di tale emendamento si potrebbe affermare che rispetto alla rigidità di quello presentato dal relatore – che prevede tassativamente di non ricorrere alle elezioni sostituendo le medesime con una nomina da parte del presidente della giunta regionale – si tratta di una proposta tendente a superare almeno il divieto di ricorrere alle elezioni, delegando alle regioni la decisione dei singoli casi.

Alcuni colleghi, prudentemente, fuori dai confronti ufficiali, ci hanno spiegato che si tratta di un compromesso accettabile che rispecchia il principio di delegare alle regioni le scelte di merito. Personalmente non sono molto preparato su questioni giuridiche ed istituzionali, però desidero fare un ragionamento pratico.

Stiamo discutendo una legge-quadro che ha come obiettivo fondamentale, prioritario, quello di definire con chiarezza i compiti e le funzioni delle regioni in materia di artigianato, tant'è che l'articolo 1 di questa legge, che abbiamo votato all'unanimità, inizia in questo modo: « In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano nor-

me legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge ». Ebbene, su un punto di grande delicatezza – le elezioni, il diritto o meno del cittadino, anche se in una materia limitata relativa ad una categoria e per funzioni e compiti ben circoscritti – noi affermiamo che, non avendo raggiunto un accordo in sede legislativa nazionale, ci rifiutiamo di emanare norme e direttive, dicendo alle regioni « sbrigatevela come meglio credete ! ».

Indipendentemente dal merito, onorevoli colleghi, possiamo prendere una scorciatoia come questa ? Scegliere, in sostanza, di uscire per la porta di servizio, perché non abbiamo il coraggio di assumere le nostre responsabilità ? Credo che dobbiamo, in una materia del genere, assumerci tutte le nostre responsabilità dando, a chi di competenza, indicazioni chiare e precise.

In ordine alle considerazioni sopra esposte, consentitemi un ragionamento di merito sulla questione degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, differenziandomi evidentemente dal collega Righi.

Premetto che non ho alcuna intenzione di contrapporre alla verità di Righi la mia. L'onorevole Righi – che da molti anni conosco e stimo – ha svolto una serie di valutazioni e considerazioni senza pregiudizi che lo hanno portato a conclusioni diverse dalle mie. Per questo spero che, senza pregiudizi, ascolti e alla fine valuti serenamente quanto sto per affermare.

La legge n. 860 del 1956 non ha nulla a che vedere con la gestione delle mutue artigiane e, quindi, con la gestione delle stesse da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato in quanto tutti sanno che questa funzione è stata assunta solo nel 1959, cioè tre anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 860, in quanto solo in quell'anno iniziò per gli artigiani il diritto parziale all'assistenza.

Ho voluto chiarire questo punto che, spesse volte, sento ripetere per giustificare l'importanza delle Commissioni provinciali per l'artigianato, previste dalla legge n. 860 in quanto organi rappresentativi di interessi generali, e le elezioni dirette.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono state concepite nella legge n. 860 – capo II, articolo 12 – per gestire *ex* articoli 9 e 10 l'albo delle imprese, domande ed iscrizioni, cancellazioni quando vengono meno i requisiti; nonché *ex* articolo 12, per adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare l'attività artigiana e l'aggiornamento, lo sviluppo commerciale, l'istituzione di fiere e mostre per incoraggiare, in modo particolare, quelle produzioni artigiane che meglio rispondono alle tradizioni e alle possibilità locali.

Su questi pilastri, su queste prerogative e non su altri, onorevoli colleghi, il legislatore di allora ha previsto la costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato ed ha chiamato tutti gli interessati ad esprimere direttamente i loro rappresentanti.

Nel corso degli anni, però, le vicende sono mutate – afferma l'onorevole Righi nella relazione – tant'è vero che le funzioni pertinenti al settore dell'artigianato restano, pur sempre, degli organi di natura amministrativa con funzioni prioritariamente tecniche che non possono coincidere, e tanto meno interferire, con la funzione della rappresentanza di interessi delle organizzazioni sindacali di categoria.

Questo è il vero punto dello scontro politico, e va chiarito. Se ragioniamo liberi da pressioni esterne, consapevoli delle mutate situazioni – mi riferisco alla istituzione delle regioni –, coscienti della positiva crescita delle associazioni sindacali di categoria, dello sviluppo del comparto artigiano e delle nuove esigenze che i mutamenti hanno prodotto, sono convinto che uno spazio non formale, ma sostanziale, senza interferenze e senza doppioni, esiste anche per questi organi riqualificati, ristrutturati e direttamente rappresentativi del mondo artigiano.

Nessuno di noi, io spero, pensa ad organi di rappresentanza, tutela e sviluppo dell'artigianato in contrapposizione alle associazioni di categoria, parliamoci chiaro.

Premesso, almeno in teoria, che questo aspetto comunque non si risolve con la discriminazione « elezioni sì - elezioni no », anche perché le organizzazioni sindacali di categoria – che mi auguro possano rappresentare sempre più ampiamente l'artigianato italiano e non solo una parte, sia pure importante, come è attualmente – sono e devono rimanere rappresentanti diretti dei loro associati.

La funzione di tutela dell'intero artigianato, gli obblighi amministrativi, le scelte legislative e qualsiasi altro compito istituzionale, spetta agli organi previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni.

Le funzioni e i compiti che con la legge-quadro in discussione vengono assegnati, insieme con altre funzioni ed altri compiti che le regioni, autonomamente, intendono far assumere alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, siano esse direttamente elette o nominate, non vanno confusi con la funzione sindacale delle associazioni: sono due cose distinte e separate in maniera molto precisa. Anzi, le Commissioni sarebbero esposte al rischio di interferenze, se fossero nominate dalle regioni previo accordo con le associazioni di categoria.

Si potrebbe obiettare che le nomine fatte dall'alto, di intesa con le organizzazioni di categoria, mortificano fin dal nascere le Commissioni medesime, e, di fatto, ne ridimensionano la loro autonomia. Non molto diversa sarebbe la posizione delle Commissioni elette su liste di ispirazione sindacale.

I colleghi sanno che la formazione di una lista implica un dibattito e un confronto interno agli organi dirigenti e tra gli interessati; le scelte finali possono essere diverse da quelle indicate ed inoltre le liste possono essere presentate anche da gruppi e associazioni locali, al di fuori delle associazioni ufficiali.

Non v'è dubbio che c'è una differenza sostanziale tra organi nominati d'ufficio ed organi espressi direttamente dagli elettori.

Si sostiene che l'esperienza di questi anni, cioè di chiamare i cittadini a votare per qualsiasi questione, rischia di trasformarsi in una forma di reazione opposta. Stiamo attenti ad affermazioni del genere, perché sono pericolose! Credo, infatti, che chiamare i cittadini a votare non solo per il Parlamento, le regioni, i comuni o le province, ma anche per i consigli di quartiere, i delegati in fabbrica, i consorzi di bonifica, gli organi della scuola, dei militari, dei consultori, del traffico e così via, sia un fatto di grande importanza: una democrazia è forte nella misura in cui sa decentrare e chiamare i cittadini ad assunzione di responsabilità diretta. Oggi, semmai, occorre comprendere come mai questi strumenti vengono sempre meno « riempiti » di sostanza. Tanto più che nel caso delle commissioni provinciali per l'artigianato, che oltre ad avere ottenuto questo diritto-riconoscimento nel lontano 1956, va detto che il contributo positivo che questi strumenti possono portare è ampio perché operano in un campo dove lo spazio non manca, dove la fantasia, la creatività ed il confronto si renderanno sempre più necessari (parliamo sempre del settore della piccola impresa) in futuro.

Strumenti come quello in considerazione possono svolgere un delicato ed importante compito di cerniera tra il momento istituzionale ed il ruolo del sindacato a livello locale, senza togliere nulla alle associazioni sindacali medesime. Non mi pare questa la sede per definire nei dettagli i compiti da affidare alle commissioni provinciali per l'artigianato, anche perché spetta alle regioni, in aggiunta a quanto previsto dal provvedimento al nostro esame, arricchire di competenze questi nuovi livelli di democrazia rappresentativa; personalmente non dubito che decine e decine possano essere le competenze da affidare alle suddette commissioni. Del resto esse rappresentano l'intero mondo artigianale e vanno nella direzione di un rapporto sempre più proficuo tra istituzioni territoriali e nuovi servizi per la piccola impresa. Penso alla delega delle province, da parte delle regioni, in materia di artigianato, penso alla rifondazione delle camere di commercio e alla gestione diretta delle stesse da parte del-

le aziende operanti nel territorio, penso a nuovi servizi a sostegno e per lo sviluppo dell'impresa minore; si tratta sempre di funzione di cerniera e di espressione unitaria di questi nuovi strumenti di rappresentanza diretta del mondo artigianale.

Fra tutte queste vicende mi ha incuriosito molto la virata a 360 gradi operata dalla democrazia cristiana rispetto alle posizioni assunte da questo gruppo politico su tale problema; del resto conosco bene lo spessore del dissenso interno a tale gruppo. Con la proposta di legge n. 1206, che ha come primo firmatario l'onorevole Righi, la democrazia cristiana sceglie, in maniera esplicita, la strada delle nomine abbandonando l'ipotesi di elezione diretta degli organi di autogoverno, che nel passato non era mai stata messa in discussione dalla stessa democrazia cristiana.

Come mai è stata fatta questa scelta? Cosa è scattato di così importante e dirompente per far cambiare opinione ed irrigidirsi a tal punto da far saltare l'approvazione del provvedimento stesso? Chiedo ai colleghi del gruppo democristiano di riflettere seriamente sulla opportunità di ritirare l'emendamento votando l'articolo 10 nel testo trasmessoci dal Senato.

Ho svolto una piccola ricerca sui documenti esistenti; la penultima proposta – che porta il n. 286 e di cui è primo firmatario l'onorevole Garocchio – aveva avuto l'adesione anche dagli onorevoli Pillitteri e Colucci del partito socialista, dell'onorevole Pellicanò del partito repubblicano, dell'onorevole Massari del partito socialdemocratico, dell'onorevole Baslini del partito liberale (cioè l'intero pentapartito). Si poteva interpretare questa proposta come una ricerca unitaria tesa a sbloccare la situazione e capace di ricevere una veloce approvazione. Sul punto riguardante le elezioni questa proposta – del pentapartito – era di una chiarezza assoluta, per i due terzi dei titolari di imprese artigiane si doveva ricorrere alle elezioni dirette sulla base di apposite liste.

Mi chiedo perché non fare nostra una tale proposta, obiettivamente corretta dopo che sulla stessa si è avuta l'adesione dell'intero pentapartito. Mi rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza (non democristiani) per invitarli ad una maggiore autonomia, passatemi questo termine, nel senso che si tratta di un provvedimento sul quale non sono in discussione le sorti del pentapartito.

Desidero ricordare ai colleghi democristiani che al Senato parecchi colleghi del loro gruppo si sono espressi a difesa della rappresentanza diretta del mondo artigianale e quindi a favore delle elezioni per gli organi di cui stiamo trattando. Mi risulta che vi siano stati diversi inviti e sollecitazioni a sottoscrivere l'accordo raggiunto in Commissione al Senato, ma non sono riuscito a trovare le tracce di quell'accordo; sono solo venuto in possesso di una lettera che smentisce l'ipotesi di un accordo, datato 30 maggio 1984, cioè il giorno prima della votazione in aula. Si tratta di una lettera significativa inviata dal senatore Carollo ad alcuni senatori democristiani; il senatore Carollo è vicepresidente del gruppo dei senatori democristiani ai quali scrive: « Voi sapete che esiste la possibilità di un accordo sull'articolo 10 della legge-quadro per l'artigianato, relativo alla costituzione delle commissioni da effettuare esclusivamente a mezzo di elezioni dirette. Il gruppo democristiano ritiene che una norma di questa natura sia obiettiva ed onesta, comunque essa rispecchierebbe pluralisticamente la consistenza degli artigiani di ispirazione democristiana. Vi prego pertanto di volere esaminare la possibilità di pervenire ad un accordo del tipo sopracitato ».

A conclusione di questo mio intervento mi sia consentito di rivolgere un invito ai colleghi a voler desistere dalle tentazioni e a votare, così come è stato approvato dal Senato, questo articolo.

PRESIDENTE. È evidente che ci troviamo in una situazione di *impasse* per sbloccare la quale sarebbe forse il caso di individuare proposte concrete. Perso-

nalmente mi ero proposto di tentare una mediazione fra le parti, ma non è stato possibile ottenerla. Leggo pertanto l'emendamento 10. 5 presentato dal relatore.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 10 con il seguente:

« Le regioni, sentite le organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative nell'ambito regionale e provinciale stabiliscono, con apposite leggi, le norme relative alla scelta dei componenti, all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato ».

10. 5.

MICHELE VISCARDI. Ho ascoltato, *a latere* dei lavori della Commissione, la richiesta eventuale di sottoporre all'esame della Commissione affari costituzionali il nuovo testo ora presentato dal relatore. Da questo punto di vista, credo che la votazione in linea di principio di tale emendamento sia un passaggio obbligato per consentire di proseguire nell'esame del provvedimento. Quindi, se non ci sono obiezioni da parte di altri gruppi, proporrei la votazione in linea di principio, la trasmissione dell'emendamento alla I Commissione e la ripresa dell'esame dello stesso dopo l'espressione del parere da parte della I Commissione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Avremmo comunque richiesto – in questo senso il collega Viscardi ci ha anticipato – il rinvio dell'emendamento per il parere alla I Commissione, perché ci pare incontestabile che esso solleva dei profili di costituzionalità, in particolare in relazione all'articolo 117 della Costituzione; tale articolo stabilisce che le regioni hanno potestà normativa in una serie di materie, tre le quali appunto l'artigianato, ma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

Ora, è a tutti evidente che il rischio contenuto nell'emendamento è quello di una normativa nazionale « a pelle di leopardo », cioè di una disciplina diversa di questa materia regione per regione. Ci pare assolutamente legittimo, anzi pregiudiziale, che la I Commissione si pronunci sui profili di costituzionalità dell'emendamento. Noi siamo peraltro d'accordo sulla votazione di quest'ultimo in linea di principio; infatti, sappiamo tutti che tale votazione non pregiudica poi la votazione di merito successiva. Il regolamento su questa materia è assai esplicito: l'articolo 94, secondo comma, si limita a dire che gli emendamenti che rivestono queste caratteristiche non possono essere votati se non previo parere conforme della Commissione affari costituzionali.

Il criterio della votazione in linea di principio sarebbe, tra l'altro, davvero superfluo in questo caso, perché ritengo che anche un emendamento respinto in via di principio dalla Commissione dovrebbe comunque – laddove il proponente, sia esso il relatore o chiunque altro, vi insistesse – essere inviato alla I Commissione senza pregiudizio per la successiva votazione di merito. Ci pare quindi che la richiesta di una votazione in linea di principio, in questa fase, sia una forzatura inutile, nel senso che non avrebbe influenza sul voto definitivo successivo.

Vi è un emendamento proposto dal relatore e questo investe profili di costituzionalità: si invii allora l'emendamento alla Commissione affari costituzionali e, dopo il parere, esso sarà esaminato dalla nostra Commissione nel merito.

PRESIDENTE. Non voglio acuire i contrasti manifestati sull'articolo 10, ma voglio dire che, anche se il regolamento non lo prescrive esplicitamente, la prassi comunemente seguita da tutte le Commissioni – e confortata da circolari presidenziali – quando su emendamenti presentati dopo la espressione del parere delle Commissioni I e V si ritenga necessario acquisire un ulteriore parere, è quella di porli in votazione in linea di principio.

Penso che si debba seguire tale prassi anche in questo caso; d'altronde l'even-

tuale approvazione in linea di principio non pregiudica affatto la votazione finale, dopo l'espressione del parere. Non potrei venir meno ad una prassi sempre seguita da tutte le Commissioni ed anche dalla nostra. Quindi, senza che questa decisione debba contribuire ad acuire i contrasti emersi sull'emendamento, ritengo che lo si dovrebbe porre in votazione in linea di principio.

LELIO GRASSUCCI. Prendo atto della novità di questa proposta, che mi pare corrisponda – se non ho capito male – alla volontà della maggioranza di cercare di trovare un'intesa; altrimenti non capisco perché la maggioranza non abbia cercato all'inizio di evitare che una legge-quadro (che deve governare realtà regionali profondamente diverse ed articolate anche politicamente) sia votata solo da un gruppo di maggioranza. Mi pare questa l'intenzione della maggioranza, se ho capito bene.

Ora, questa proposta suscita in noi due problemi: il primo è di merito, su questo è già intervenuto il collega Donazzon e più volte abbiamo avuto occasione di esprimerci. Il secondo problema è di costituzionalità. Prima che la Commissione si divida su un problema di merito, sarebbe opportuno sapere se questa via sia costituzionale o meno; mi pare infatti del tutto inutile dividersi su un problema che poi dovrebbe essere aggredito dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Ecco perché credo che una votazione in linea di principio crei, indubbiamente, qualche problema di rilevanza dal punto di vista politico. Sarebbe più opportuno, secondo noi, non andare ad una pronuncia che poi, magari, non diventa definitiva se non abbiamo, quindi, bisogno di una previa approvazione, dal punto di vista formale, sarebbe preferibile, per motivi di opportunità, evitarla; insistiamo perché non si vada ad un voto pregiudiziale, anche se in via di principio.

Chiediamo, quindi, che l'emendamento, così come proposto dal relatore, onorevole Righi, venga rimesso alla valutazione di competenza della I Commissione per poter poi successivamente, quale che sia il risultato, andare ad una sua definizione dal punto di vista del merito da parte della nostra Commissione.

MAURIZIO SACCONI. Ho l'impressione, signor presidente, di trovarmi in presenza di una sorta – mi sia consentito dirlo – di atteggiamento ostruzionistico, senza voler con questo dare un significato fino in fondo polemico. È d'obbligo constatare come, su questo aspetto, la mole di interventi, che possono anche giustificarsi con il rilievo dato dal gruppo comunista al problema.

LELIO GRASSUCCI. Al problema degli artigiani! Tu, però, non eri presente questa mattina.

MAURIZIO SACCONI. Debbo dire che non mi è mai capitato di essere fermato per strada da un artigiano per sentirmi porre il problema del voto nelle elezioni per le commissioni provinciali per l'artigianato! Ripeto, non mi è mai capitato. Mi sono state chieste delucidazioni relative alle dimensioni dell'impresa, alla maggiare o minore elasticità del credito, ai problemi dell'apprendistato, ma la questione del voto non mi è mai stata posta. I funzionari, più che i presidenti, di associazioni diverse mi hanno rivolto domande sulla questione del voto, ma tutto ciò è avvenuto perché le associazioni vivono ormai una vita propria, sono una realtà rispetto alla categoria e non sempre i loro problemi rispecchiano quelli della categoria.

Non voglio riaprire la discussione di merito; ho detto in coerenza, e l'ho sostenuto anche per quanto riguarda la titolazione dell'articolo, che intendo questi organi con una funzione amministrativa, senza assegnar loro particolari funzioni di merito per ciò che concerne l'accesso all'albo delle imprese artigiane, senza assegnar loro una rappresentanza per le politiche dell'artigianato; infatti non penso di irrigidire la categoria in una sede in

cui si costituisce in corporazione, perché equivarrebbe a concertare le politiche del lavoro con una corporazione del lavoro dipendente anziché con il sindacato.

In relazione al metodo di lavoro da seguire, ricordo che al Senato l'emendamento del quale stiamo discutendo, fu approvato senza particolari tensioni all'interno della Commissione.

Posto che, per parte mia, non ho considerato questo punto di rilevante importanza, non ritenendo comprensibile che su tale aspetto la legge debba bloccarsi, mi rimetto alla Commissione, auspicando l'individuazione di una via che permetta l'approvazione rapida di questo importantissimo provvedimento.

Nel ribadire che assegno alla richiesta di acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali il significato di cui sopra, sono d'accordo per proseguire – dopo il voto in linea di principio – l'esame del provvedimento al fine di arrivare, entro la prossima settimana, al voto finale, anche se sottolineo che sono disponibile a tutte le possibili soluzioni che consentano di non ritardare l'*iter* di un provvedimento che abbiamo inteso sollecitare oltre che nel recente vertice di maggioranza, anche con l'iniziativa di derogare ai lavori dell'aula della scorsa settimana.

GIUSEPPE FACCHETTI. Nel concordare con quanto affermato dal presidente, vorrei che fosse evidente lo sforzo compiuto dalla maggioranza per conciliare le tesi presenti in Commissione: sforzo che dovrebbe essere apprezzato dall'opposizione perché questa « scelta della scelta » – scusate il bisticcio – per la formazione delle Commissioni, viene incontro alle esigenze espresse dai gruppi parlamentari nel corso del dibattito odierno.

Non è una scelta – è meglio dirlo – da noi condivisa fino in fondo, ed infatti mantengo l'emendamento 10. 4 da me presentato nella precedente seduta, ma prendiamo atto dello sforzo fatto dal relatore per conciliare le diverse tesi, per andare avanti in uno spirito costruttivo. Se verrà a mancare questo spirito, insisterò per la votazione del mio emendamento, che ha il pregio della chiarezza e non comporta il parere della Commissione affari costituzionali.

Stiamo ricercando una via per giungere a soluzione: su questo non vedo l'utilità di una contrapposizione. Anche se l'opposizione ribadirà il suo no, considero lo sforzo compiuto una prova di buona volontà per procedere nel sensi di contemperare le esigenze emerse in questa sede: mi dichiaro, quindi, favorevole alla procedura proposta dall'onorevole Viscardi ribadendo, ancora una volta, che comunque, allo stato, mantengo il mio emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Trovo singolare il tentativo di addossare la responsabilità di un eventuale ostruzionismo al nostro gruppo. È noto a tutti che sul provvedimento che ci è stato trasmesso fin dal giugno 1984 il nostro gruppo si era dichiarato disponibile ad una piena adesione al testo del Senato, salvo modifiche strettamente necessarie.

Ci siamo trovati di fronte ad una situazione contrassegnata da una lunga, difficile mediazione all'interno della maggioranza, mediazione che ha prodotto, però, l'alterazione delle caratteristiche di una legge-quadro. Mentre i gruppi della maggioranza hanno presentato oltre quaranta emendamenti, il gruppo comunista ne aveva presentati solo due; questi fatti dimostrano chiaramente da che parte sta la volontà ostruzionistica o dilatoria rispetto all'approvazione finale del provvedimento.

Circa la richiesta di votazioni in linea di principio debbo dichiarare la nostra contrarietà; a tale prassi siamo ricorsi solo in occasione di testi organici e dopo intese all'interno della Commissione (a seguito quindi di quel tipico *fair play* che assume un peso determinante nella scelta dei comportamenti politici).

Faccio rilevare che esistono oggi contrasti all'interno della Commissione, non ci sembra quindi corretta l'ipotesi di votazioni in linea di principio che sembrano precostituire precise soluzioni. Pertan-

to, se si insisterà su tale richiesta, chiederemo l'intervento del Presidente della Camera per verificare la correttezza della prassi in questione, ritengo infatti che, a termini di regolamento la votazione in linea di principio non sia un presupposto necessario per la richiesta del parere alla Commissione affari costituzionali; insistere su questo significa dover attribuire un significato politico ben preciso ad un comportamento della maggioranza.

MICHELE VISCARDI. Vorrei che fosse chiaro, soprattutto al gruppo comunista, che abbiamo l'intenzione di approvare il provvedimento al nostro esame il più rapidamente possibile. Rilevo però che la votazione in linea di principio è giustificata da una prassi consolidata (che in casi del genere assume il rilievo di un vincolo regolamentare).

Chiedo al gruppo comunista se è possibile oggi continuare nell'esame degli articoli, dopo avere accantonato questo punto sul quale vi è ancora un certo contrasto. Lo stesso gruppo comunista ha minacciato più volte di avanzare la richiesta di rimessione del provvedimento in assemblea; proseguire pertanto nell'esame degli altri articoli rappresenterebbe un segnale di buona volontà a non rinunciare alla sede legislativa in Commissione.

Non capisco, francamente, l'atteggiamento del gruppo comunista, che dichiara di volere arrivare all'approvazione del provvedimento allontanandosi, nello stesso tempo, nei fatti, da tale ipotesi. Una sorta di spada di Damocle pende sulla nostra Commissione ogni volta che si profila la possibilità di modifiche rispetto al testo del Senato. Non mi pare corretto porre problemi alla maggioranza senza rendersi conto dei tentativi fatti dalla stessa per mitigare le distanze con gli altri gruppi.

Da parte nostra non possiamo condividere la tesi della inemondabilità del testo trasmesso dal Senato. A questo punto mi sembra che l'unica strada possibile sia quella di accantonare l'articolo 10 nel tentativo di arrivare ad una mediazione.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito della discussione debbo dare atto al relatore di aver fatto un tentativo per raggiungere quella mediazione auspicata da tutti.

Stiamo esaminando, infatti, un emendamento diverso da quello che era stato presentato inizialmente dallo stesso relatore; mi sembra questo un riconoscimento di apertura rispetto alle legittime esigenze manifestate dall'opposizione.

Tenuto conto di questo, vorrei che il *fair play* che vi è sempre stato nella nostra Commissione, continui ad esserci anche su questo argomento. Mi sembra che il tentativo effettuato dall'onorevole Viscardi di raggiungere un'intesa, accantonando temporaneamente l'articolo 10, potrebbe essere accettato così da poter eventualmente superare la questioni concernenti la votazione in linea di principio dell'emendamento del relatore. Chiedo quindi al gruppo comunista di dare una risposta su questo punto.

LELIO GRASSUCCI. L'intervento del collega Viscardi ha avuto se non altro il pregio di chiarire le posizioni che esistono all'interno della maggioranza sull'emendamento e sulla legge nel suo complesso. Egli ci ha posto due problemi, se ho ben capito. Il primo è se il gruppo comunista ritenga opportuno soprassedere sull'articolo 10 e proseguendo nell'esame degli articoli successivi; su questo non ho problemi, perché mi pare che gli articoli successivi siano ininfluenti rispetto a questa decisione. Poi sorgerà un problema su un altro articolo di natura simile, ma lo vedremo nel prosieguo dei lavori. La seconda questione posta dall'onorevole Viscardi è se il gruppo comunista ritenga definitivo il suo giudizio sulla legge e se ritenga di poter garantire la prosecuzione dell'esame del provvedimento in questa sede fino all'approvazione dello stesso.

Le posizioni sono chiare e credo che dovrò essere chiaro anch'io su questo punto. Abbiamo l'impressione, signor presidente, che da parte della maggioranza

ci sia la volontà di una forzatura inutile, dico inutile rispetto alla volontà della stessa categoria interessata. Noi partiamo da questa premessa e dal convincimento che ci siamo fatti sulla base di una serie di contatti reali intervenuti con gli artigiani, convincimento – e il relatore lo ricorderà – emerso pressoché unanimemente dall'assemblea degli attuali componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, tenutasi a Sanremo qualche settimana fa. Pressoché totale era la volontà di andare non alla designazione, ma all'elezione; ed era talmente totale che, nonostante la linea tenuta dal relatore della nostra Commissione, chi ha concluso il convegno non ha potuto che prendere atto della volontà generale di procedere in quella direzione, per consentire cioè agli artigiani di votare.

Abbiamo, quindi, il convincimento che da parte della maggioranza ci sia una forzatura inutile, perché penso – essendo noi legislatori corretti – che non sempre si possa ottenere il consenso; talora non si può ottenere nemmeno dalla maggioranza popolare, ma non a caso siamo una democrazia rappresentativa. Questo, però, non vuol dire che il consenso non vada ricercato comunque e che, quando ciò è possibile, le richieste dei cittadini interessati debbano essere accolte.

Qui siamo di fronte ad una norma che non comporta oneri per lo Stato, né è una norma che stravolge princìpi costituzionali. Non si può quindi pensare che, a livello popolare, siano in corso cose strane rispetto all'impianto legislativo e costituzionale del nostro paese. Non riusciamo a capire perché – questo è il punto e non abbiamo avuto spiegazioni – la maggioranza voglia continuare a contrastare una volontà popolare che non porta alcun pregiudizio allo Stato, ma che ci viene richiesta, tant'è che esiste nel nostro paese da più di 15 anni. La battaglia che stiamo conducendo non è una battaglia ostruzionistica, caro Sacconi! Possiamo anche essere in disaccordo sul modo di interpretare la volontà delle masse artigiane, questo, in democrazia, è possibile, gli scontri ci possono essere. Quello però su cui non si può non essere d'accordo è che il nostro comportamento è stato sino ad oggi lineare, per evitare il rischio di rotture e per far approvare questa legge.

Ora, pongo alla maggioranza un interrogativo. L'interrogativo è questo: proprio nel rispetto della prassi esistente nei rapporti tra i due rami del Parlamento, mi chiedo se sia corretto, all'interno di una Commissione (che è una parte molto piccola di una delle due Camere) contrastare una norma che al Senato ha avuto (in Assemblea) un *iter* travagliato. Ci arroghiamo il diritto in una Commissione, piccola parte di uno dei due rami del Parlamento, di rimettere in discussione una norma definita dall'Assemblea del Senato.

Ci troviamo di fronte ad una questione ininfluente per lo Stato; ecco il nostro convincimento e dico, a nome del gruppo comunista, che non siamo disponibili a proseguire nella discussione se, su questo punto, non si dà ragione alla pronuncia del Senato e alla volontà e alle esigenze delle categorie interessate. Vogliamo evitare che la maggioranza porti avanti una forzatura dannosa, inutile ed ininfluente per gli affari dello Stato.

MICHELE VISCARDI. L'intervento dell'onorevole Grassucci mi sembrava all'inizio orientato nel proseguire con l'esame degli articoli 11, 12 e 13; ha concluso, mi pare, che questo non è possibile. Possiamo accantonare l'articolo 10 e riservarci di discutere più in là circa le modalità con cui sottoporlo all'esame della I Commissione; intanto possiamo proseguire con gli articoli successivi. Questa, lo ripeto, è la nostra proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Viscardi, era stato proposto di procedere alla votazione in linea di principio dell'emendamento 10. 5, cosa sulla quale io ero d'accordo; poi, se ho ben capito, lei ha chiesto di accantonare tale problema, per passare all'esame degli articoli successivi ed ha

chiesto se il gruppo comunista rinunciava in tal caso alla minaccia della rimessione del provvedimento in Assemblea.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non è una minaccia, è un diritto!

PRESIDENTE. Chiedo se si insista nella richiesta di procedere alla votazione in linea di principio dell'emendamento del relatore oppure se ci si ritiene soddisfatti della risposta avuta, da parte del gruppo comunista e si propone l'accantonamento dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

MICHELE VISCARDI. Ho formulato la proposta di accantonamento dell'articolo 10. Se tale proposta verrà accolta, potremo proseguire nell'esame degli altri articoli della legge. Quando riprenderemo l'articolo 10, stabiliremo le modalità per sottoporlo al parere della Commissione affari costituzionali.

LELIO GRASSUCCI. Avevamo capito che si proponeva di trasmettere l'emendamento 10. 5 alla Commissione affari costituzionali per il parere, e, contemporaneamente, proseguire nella discussione. Da questo punto di vista siamo d'accordo; rispetto alla precisazione fatta dall'onorevole Viscardi, siamo contrari.

PRESIDENTE. Vorrei che fosse chiaro che l'eventuale votazione in linea di principio non vuol avere significato politico e lascia impregiudicata ogni ulteriore decisione da parte della Commissione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ricordo che se durante una seduta di Commissione in sede legislativa nasce una questione di interpretazione regolamentare, occorre sentire il Presidente della Camera a cui spetta, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del regolamento, di dirimere in via esclusiva la questione regolamentare prospettata.

La votazione in linea di principio non è un presupposto necessario per la pronuncia della Commissione affari costituzionali. D'altra parte il gruppo comunista si è dichiarato disponibile a proseguire nel frattempo l'esame degli altri articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Nel ribadire che le votazioni in linea di principio sono regolate da una prassi costante, propongo a questo punto di accogliere la proposta del deputato Viscardi di accantonare l'articolo 10 ed i relativi emendamenti, e passare all'articolo 11.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*).

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

L'onorevole Bonetti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, al punto c), *sostituire l'inciso*: « designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative » *con il se-*

guente: « designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative »

11. 1.

ANDREA BONETTI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 11. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Consiglio nazionale dell'artigianato*).

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'onorevole Bonetti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, al punto 3, sostituire le parole: « designati dalle organizzazioni artigiane » *con le seguenti*: « designati dalle organizzazioni sindacali artigiane ».

12. 1.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo il punto 6 inserire i seguenti:

« 7) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

9) un rappresentante designato dal Ministro del commercio estero ».

GIUSEPPE FACCHETTI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 13. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Disposizioni transitorie e finali*).

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigiani di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 11 e 12 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il Governo è delegato ad emanare, su conforme parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge contenenti l'elenco delle particolari attività da chiunque svolte che implicano responsabilità, al fine di tutelare e di garantire gli utenti. Tali attività saranno disciplinate con leggi ordinarie.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il penultimo comma.

13. 1.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale istituito con apposita normativa dalla provincia autonoma di Trento assumono in qualifica ai fini previdenziale ed assicurativi sin dal momento della iscrizione nello stesso Albo ».

13. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« L'impresa artigiana iscritta all'Albo e fino alla sua cancellazione ha diritto all'inquadramento nel settore artigiano della Cassa assegni familiari ».

13. 3.

Gli onorevoli Righi e Viscardi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma aggiungere le parole: « in tale caso nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, l'efficacia costitutiva della iscrizione fa stato a tutti gli effetti di legge, anche per le situazioni pregresse, in caso di controversie che, insorte in vigenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, siano ancora in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

13. 4.

Gli onorevoli Massari e Cuojati hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo ed ultimo comma con il seguente:

« Le norme della presente legge si applicano in tutto il territorio nazionale, fatte salve le prerogative specificamente previste in materia di artigianto e formazione professionale negli ordinamenti istitutivi di Regioni a statuto speciale e Province autonome ».

13. 5.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Ho presentato l'emendamento 13. 1 in conformità al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 13. 1 del relatore.

(*È approvato*).

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 13. 2 e 13. 3 da me presentati.

MICHELE VISCARDI. In merito allo emendamento 13. 4, premesso che le regioni a statuto speciale hanno competenza primaria nella materia al nostro esame, rilevo che si è determinato – a fronte di tale legittimità a legiferare – un comportamento formalmente giustificato dall'assenza di norme generali, ma sostanzialmente non corrispondente al riconoscimento, a tali regioni, di una competenza primaria. Esiste un contenzioso che non tende a sanare situazioni di illegittimità, ma si riferisce a situazioni legittime per la legislazione regionale, ma rifiutate dagli istituti previdenziali, che, non avendo raccordi con la legislazione regionale, non accettano tale interpretazione.

Ritengo quindi che l'emendamento comporti implicazioni di tipo costituzionale, per cui proporrei di inviarlo alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Ritengo che sull'emendamento 13. 4 debba pronunciarsi anche la Commissione bilancio, in quanto si fissano minori entrate.

MICHELE VISCARDI. Nell'emendamento non si parla di esenzione.

PRESIDENTE. Parlare di sanatoria di situazioni pregresse, significa che le aziende artigiane che hanno superato il limite dimensionale previsto dalla legge numero 860, incorrono automaticamente in maggiori contributi per oneri sociali.

In questi giorni, in alcune regioni a statuto ordinario, sono in atto delle verifiche e alle aziende artigiane che hanno superato i limiti dimensionali arrivano richieste di pagamento di alcune decine di milioni per oneri sociali pregressi.

Ecco la ragione per la quale ritengo che questa sanatoria debba essere sottoposta al vaglio della V Commissione.

MAURIZIO SACCONI. L'emendamento proposto nasce da una esigenza precisa, quella di chiarire la situazione venutasi a determinare nelle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del fatto che l'INPS non riconosce la legge provinciale che anticipa la normativa che stiamo per approvare. L'emendamento tende a chiarire questi rapporti non nel senso di prevedere una sanatoria, quanto in quello di precisare che vi è una autonoma competenza da parte delle province di Trento e Bolzano a legiferare in quel modo.

Mi sembra quindi necessario il parere della I Commissione, ma non ritengo che debba pronunciarsi anche la V.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. L'emendamento tende a sanare un contenzioso con l'INPS che esiste per situazioni pregresse. Se questo però significa ritardare la approvazione del provvedimento sono disposto a modificare l'emendamento stesso.

MICHELE VISCARDI. Si potrebbe arrivare ad una modifica dell'emendamento nel senso di considerare quest'ultimo solo una interpretazione autentica. Si tratterebbe cioè di chiarire che le entrate sono sempre le stesse.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Accolgo questa proposta e presento una nuova formulazione dell'emendamento 13. 4.

PRESIDENTE. Il relatore, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 13. 4:

Alla fine del terzo comma aggiungere le parole: « in tal caso nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, l'efficacia sostitutiva della iscrizione fa stato a tutti gli effetti di legge ».

Propongo di accantonare questo emendamento. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'emendamento Massari 13. 5, di cui ho dato prima lettura. In assenza del proponente si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Sulla esigenza di acquisire i parere della I Commissione sugli emendamenti 10. 5 e 13. 4, esigenza sulla quale si sono dichiarati concordi tutti i gruppi, mi riservo di valutare l'opportunità di una trasmissione di tali emendamenti ai fini di cui all'articolo 94, secondo comma, del regolamento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO